



**Camera di Commercio
Oristano**

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI ORDINI E DELLE PROFESSIONI

(istituita dall'art.41 del vigente Statuto della Camera di commercio di Oristano ai sensi dell'art.10, comma 6 della L. n. 580/1993 e dell'art. 8 del D.M. n. 156/2011)

BOLLEA

INDICE

Art.1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art.2	Finalità e compiti	Pag. 3
Art.3	Composizione e durata	Pag. 3
Art.4	Cessazione e decadenza dei componenti	Pag. 4
Art.5	Presidente	Pag. 5
Art.6	Autonomia organizzativa	Pag. 5
Art.7	Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della CCIAA di Oristano	Pag. 6
Art.8	Convocazione	Pag. 6
Art.9	Riunioni	Pag. 7
Art.10	Quorum per la validità delle riunioni e delle votazioni	Pag. 7
Art.11	Processo verbale delle sedute	Pag. 7
Art.12	Obbligo di astensione	Pag. 8
Art.13	Norma di rinvio	Pag. 8
Art.14	Entrata in vigore e pubblicità	Pag. 8

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, i criteri di selezione e le modalità di funzionamento della Consulta degli ordini e delle professioni (di seguito Consulta) istituita dall'art.41 del vigente Statuto della Camera di commercio di Oristano ai sensi dell'art.10, comma 6 della L. n. 580/1993 e dell'art. 8 del D.M. n. 156/2011.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

Articolo 2

Finalità e compiti

1. La Consulta, oltre a designare il rappresentante degli Ordini professionali all'interno del Consiglio della Camera di commercio ai sensi dell'art. 8 del D.M. 156/2011, esercita funzioni di tipo consultivo formulando valutazioni e/o giudizi indirizzati alla Camera di commercio e volti a promuovere una più stretta connessione tra imprese e mondo dei professionisti con riferimento alle attribuzioni dell'Ente.
2. In particolare:
 - a. esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali dell'ente;
 - b. formula proposte sulle funzioni camerali inerenti alle attività professionali;
 - c. formula proposte in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.

Articolo 3

Composizione e durata

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti pro tempore degli Ordini professionali previsti dalla normativa vigente, operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Oristano e ivi strutturati in modo tale che possa essere individuato il relativo Presidente. Gli Ordini che non hanno una struttura territoriale coincidente con la circoscrizione della Camera di commercio di Oristano non hanno accesso alla rappresentanza di diritto, ma possono partecipare alla procedura di selezione della rappresentanza delle associazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Fanno, altresì, parte della Consulta, fino a un massimo di tre, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni operanti nella circoscrizione della CCIAA di Oristano, concernenti esclusivamente materie economiche, che non siano già rappresentate dai componenti di diritto di cui al comma 1 e dai componenti degli organismi di rappresentanza presenti in Consiglio.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono individuati dalla Giunta a seguito di apposito avviso pubblicato sull'albo *on-line* del sito istituzionale della camera di commercio, tenendo conto:
 - a. della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari a 40 iscritti;
 - b. dell'operatività sul territorio da almeno tre anni alla data di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio camerale;
 - c. dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alla *mission* camerale; l'ambito di attività delle categorie professionali deve essere riconducibile a prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico servizio disciplinati da specifiche normative.
4. L'avvio del procedimento di costituzione della Consulta è comunicato dalla Camera di commercio, su impulso della Giunta, con avviso nel sito camerale e nell'albo *on-line*. Limitatamente alla rappresentanza di cui ai commi 2 e 3 l'avviso dovrà contenere l'invito ai soggetti aventi titolo a far pervenire entro 15 giorni la loro manifestazione di interesse, corredata dagli elementi di informazione di cui alle lettere a., b. e c. del comma 3.
5. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.
6. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Articolo 4

Cessazione e decadenza dei componenti

1. La perdita della carica di Presidente pro tempore dell'ordine professionale comporta automaticamente la cessazione della carica di componente della Consulta e deve essere formalizzata per iscritto al Presidente della Consulta stessa e al Presidente della Camera di Commercio di Oristano a cura dell'ordine entro 30 giorni dal rinnovo delle cariche. Il successore entra di diritto a far parte della Consulta.
2. Le dimissioni, la decadenza o la cessazione da componente delle associazioni maggiormente rappresentative da parte dei rappresentanti delle professioni non ordinistiche, comportano automaticamente la cessazione della carica di componente della Consulta e devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Consulta e al Presidente della Camera di Commercio di Oristano a cura dell'associazione di appartenenza che deve altresì designare entro 30 giorni un nuovo rappresentante.
3. Devono essere inoltre formalizzate per iscritto al Presidente della Consulta e al Presidente della Camera di Commercio di Oristano le eventuali dimissioni da componente della Consulta da parte dei

rappresentati delle professioni non ordinistiche. In tal caso l'associazione di appartenenza dovrà entro 30 giorni designare un nuovo rappresentante.

4. Qualora il componente cessato o decaduto o dimesso ricopra la carica di Presidente della Consulta, il Presidente della Camera di Commercio di Oristano convoca la Consulta per l'elezione del nuovo Presidente.
5. In caso di decesso, dimissioni, cessazione o decadenza del rappresentante designato dalla Consulta nel Consiglio Camerale, il Presidente della Camera di Commercio di Oristano ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Consulta stessa, il quale convoca, entro dieci giorni da tale comunicazione, la Consulta ai fini della designazione del nuovo consigliere, con le modalità previste dall'art.7.
6. I sostituti dei componenti la Consulta che subentrano nel corso del mandato per le motivazioni di cui commi 1, 2 e 3 che precedono restano in carica, per il residuo periodo del mandato, coincidente con quello del Consiglio camerale.

Articolo 5 Presidente

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta stessa.
2. Il Presidente della Camera di commercio presiede, oltre alla prima seduta, le altre che dovessero precedere quella della nomina del Presidente.
3. Alla nomina si procede con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Il Presidente della Consulta ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
5. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano.
6. Il Presidente decade:
 - a) per cessazione e/o decadenza da componente della Consulta ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) per scioglimento della Consulta.

Articolo 6 Autonomia organizzativa

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e nei modi indicati dal presente Regolamento.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.
3. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti, il Presidente ne programma l'attività definendo il calendario delle sedute.

4. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di commercio, dal Segretario Generale o da almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione. In ogni caso, qualora non vi provveda il Presidente della Consulta ricorrendone i medesimi presupposti, la convocazione sarà effettuata dal Presidente della Camera di commercio.

Articolo 7

Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Oristano.

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio camerale, di cui all'art. 10, comma 6, della L. 580/1993, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli Ordini professionali.
2. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta.
3. Il Presidente della Consulta comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e), del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio della Camera di commercio designato dalla Consulta stessa.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della L. 580/1993.

Articolo 8

Convocazione

1. L'avviso di convocazione delle riunioni deve riportare luogo, giorno e orario di inizio della seduta e deve essere inviato telematicamente, con l'ordine del giorno, all'indirizzo *e-mail* indicato dai componenti della Consulta, almeno sette giorni consecutivi prima della seduta medesima, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni consecutivi prima.
2. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta vengono inviati in formato elettronico ai componenti non più tardi di tre giorni prima della data stabilita, salvo i casi di urgenza.
3. L'eventuale invio dell'avviso di convocazione oltre i termini sopra indicati è sanato con la partecipazione alla seduta di tutti i componenti.

Articolo 9

Riunioni

1. La Consulta si riunisce di norma presso la sede della Camera di commercio di Oristano e, comunque, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche, salvo diversa disposizione della Consulta medesima.
3. Possono partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, il Presidente e il Segretario Generale della Camera di commercio, i funzionari che eventualmente questi ultimi chiamino ad assisterli nonché le persone espressamente invitate o convocate dal Presidente della Consulta in qualità di esperti, in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Quorum per la validità delle riunioni e delle votazioni

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
2. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
3. Le votazioni sono a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale; si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la decisione riguarda persone.
4. La votazione per appello nominale è disposta dal Presidente qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto.
5. A parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.

Articolo 11

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle riunioni è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi ed il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate con indicazione del voto espresso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio, o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.
3. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.
4. I verbali delle sedute sono pubblicati nel sito camerale.

Articolo 12

Obbligo di astensione

1. I componenti della Consulta, quando l'oggetto della discussione coinvolga interessi propri o dei loro congiunti od affini fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione ed alla conseguente votazione.
2. I componenti della Consulta obbligati ad allontanarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 13

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 14

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nell'Albo camerale e viene altresì pubblicato nel sito internet istituzionale.